



**SERVIZI SANITARI A SUPPORTO DELL'U.O.C. PEDIATRIA DEI PRESIDIO OSPEDALIERI  
DI SAN DONA' DI PIAVE E DI PORTOGRUARO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO  
ORIENTALE"**

**Numero gara SIMOG7765327**

**CIG 8307867CB8**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## INDICE

ART. 1 Oggetto dell'appalto.....	3
ART. 2 Durata dell'appalto.....	3
ART. 3 Volume di attività e valore stimato dell'appalto .....	3
ART. 4 Locali, apparecchiature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio.....	4
ART. 5 Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto: modalità di esecuzione del servizio ....	5
ART. 6 Personale .....	6
ART. 7 Oneri a carico della ditta appaltatrice .....	7
ART. 8 Monitoraggio, controllo del servizio.....	11
ART. 9 Garanzie assicurative .....	12
ART. 10 Inadempimenti e penali .....	13
ART. 11 Risoluzione del contratto .....	15
ART. 12 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare .....	16
ART. 13 Scioperi e cause di forza maggiore .....	16
ART. 14 Cauzione definitiva .....	16
ART. 15 Pagamenti.....	17
ART. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
ART. 17 Trattamento dei dati .....	19
ART. 18 Responsabile esterno del trattamento dei dati.....	20
ART. 19 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013 ...	23
ART. 20 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione".....	24
ART. 21 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità .....	24
Art. 22 Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio .....	25
ART. 23 Stipulazione del contratto.....	25
ART. 24 Spese contrattuali, imposte e tasse .....	25
ART. 25 Recesso unilaterale.....	25
ART. 26 Cessione del contratto e subappalto .....	25
ART. 27 Foro esclusivo .....	25
ART. 28 Norme e condizioni finali .....	26

### **ART. 1 Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la disciplina dell'appalto relativo al servizio di esecuzione di prestazioni mediche specialistiche e di assistenza neonatale e pediatrica, da svolgersi in regime di assistenza diretta presso **l'U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave** ed in regime di reperibilità notturna presso **l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Portogruaro**.

Le attività attraverso le quali si estrinseca il servizio sono:

#### **PER il P.O. di SAN DONA':**

- assistenza al nido ai neonati fisiologici
- assistenza al neonato che nasce da TC o in caso di chiamata in sala parto
- assistenza ai neonati patologici
- assistenza in pediatria degenze per il lattante e il bambino
- attività di pronto soccorso pediatrico

#### **PER il P.O. di PORTOGRUARO:**

- assistenza al nido ai neonati fisiologici
- assistenza al neonato che nasce da TC o in caso di chiamata in sala parto
- assistenza ai neonati patologici
- assistenza in pediatria degenze per il lattante e il bambino
- attività di pronto soccorso pediatrico

### **ART. 2 Durata dell'appalto**

Il contratto avrà la durata 12 mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute, fino a quando l'Amministrazione non abbia provveduto ad individuare il nuovo affidatario. In ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip, o nel caso di aggiudicazione di gara aziendale, ovvero a seguito di esperimento di pubblici concorsi con relativa assunzione di personale medico, ovvero a seguito di riorganizzazione dell'attività.

I primi tre mesi del servizio saranno considerati periodo di prova, al termine del quale l'Azienda U.L.S.S. potrà recedere dal contratto, con decisione motivata, qualora il servizio, pur dichiarato idoneo in sede di gara, si riveli non corrispondente ai requisiti richiesti.

### **ART. 3 Volume di attività e valore stimato dell'appalto**

Il servizio oggetto del presente appalto è inserito nell'ambito dell'organizzazione dell'U.O.C. Pediatria del Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave e di Portogruaro dell'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale"; più precisamente il presidio ospedaliero di San Donà di Piave risulta dotato al momento dell'indizione della gara di un numero di 16 posti letto di pediatria e numero di 4 posti letto di patologia neonatale, mentre il presidio ospedaliero di Portogruaro risulta dotato di un numero di 6 posti letto di pediatria .

I dati sono forniti a titolo meramente orientativo ai fini di consentire alla ditta la formulazione dell'offerta (potendo variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità, nonché a nuove sopravvenute disposizioni regionali o nazionali che impongano una diversa organizzazione senza che per questo la ditta possa pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi).

Per quanto riguarda le attività sopra descritte, per **l'U.O.C. Pediatria del P.O. di San Donà di Piave**, le stesse dovranno essere organizzate garantendo il servizio nel fine settimana e nei giorni festivi infrasettimanali secondo quanto indicato nella tabella a seguire.

I turni stimati sono pari a n. 282 all'anno, e il relativo importo a base d'asta è pari ad euro 960,00

<b>Organizzazione oraria delle attività a supporto dell'U.O.C. Pediatria del P.O. di <u>San Donà di Piave</u></b>	
Festivi infrasettimanali	dalle 8.00 alle 20.00 e 20.00 alle 8.00
Venerdì/sabato	dalle 20.00 alle 8.00
Sabato	dalle 8.00 alle 20.00
Sabato/Domenica	dalle 20.00 alle 8.00
Domenica	dalle 8.00 alle 20.00
Domenica/Lunedì	dalle 20.00 alle 8.00

Per le finalità di cui sopra, si precisa che per **l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Portogruaro**, il servizio da garantire è quello di reperibilità notturna nel fine settimana e reperibilità notturna nei giorni festivi infrasettimanali, secondo le indicazioni riportate nella tabella e seguire.

Come di seguito specificato, il costo del servizio per il P.O. di Portogruaro sarà dato dal costo per il servizio di reperibilità a cui dovrà aggiungersi, in caso in cui sia richiesto l'intervento del medico presso il P.O., il costo per le ore di intervento. Ai fini dell'organizzazione del servizio, si consideri che, in base ai dati storici, in regime di reperibilità, le chiamate in servizio risultano mediamente pari a 2 per turno.

I turni stimati, in regime di reperibilità sono pari a n. 167 all'anno per un valore indicativo di euro 100,00 a turno; le giornate stimate per copertura turno sono pari a n. 334 all'anno per un valore indicativo di euro 80,00 a chiamata; il servizio

<b>Organizzazione oraria delle attività a supporto dell'U.O.C. Pediatria del P.O. di <u>Portogruaro</u></b>	
Festivi infrasettimanali	dalle 20.00 alle 8.00
Venerdì/sabato	dalle 20.00 alle 8.00
Sabato/Domenica	dalle 20.00 alle 8.00
Domenica/Lunedì	dalle 20.00 alle 8.00

Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, è di € **471.210,00** iva esclusa e così articolato:

#### **ART. 4 Locali, apparecchiature ed infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio**

I servizi in oggetto dovranno essere svolti presso i locali aziendali, utilizzando le apparecchiature e l'infrastruttura che sarà messa a disposizione dell'Azienda Ulss.

Sarà tuttavia obbligo da parte della Ditta Aggiudicataria, garantire la corretta fruizione e l'idoneo utilizzo di quanto sopra indicato, secondo le regole di ordinaria diligenza e secondo la corretta destinazione d'uso del bene, risultandone pertanto direttamente responsabile dell'utilizzo.

L'Azienda Ulss, metterà a disposizione della ditta, per il periodo di vigenza contrattuale, oltre agli spazi succitati, gli arredi attualmente in uso e già adibiti allo scopo, le attrezzature ed il materiale

necessario all'erogazione delle attività di cui si tratta.

Per consentire l'espletamento delle prestazioni contrattuali, l'Azienda Ulss mette a disposizione altresì della Ditta, nel loro stato attuale e gratuitamente le attrezzature elettromedicali e i dispositivi medici necessari per l'espletamento del servizio, secondo quanto stabilito dagli standard Aziendali.

L'Azienda Ulss fornirà al personale impiegato nei turni di guardia ed in servizio, sistemi di comunicazione, compatibili con la rete aziendale, per garantirne la loro rintracciabilità.

Il personale che sarà impiegato nei turni di pronta disponibilità notturna dovrà essere munito di cellulare che verrà fornito dalla Ditta e il cui riferimento telefonico dovrà essere fornito in fase di avvio del servizio.

In sede di stipula del contratto verranno comunicate alla ditta le relative istruzioni operative, al fine di garantire il corretto utilizzo e funzionamento, nonché le istruzioni per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti delle apparecchiature.

La ditta dovrà garantire con oneri a carico della stessa, la formazione del proprio personale impiegato nei servizi di cui si tratta anche in merito all'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione, nonché di tutti i software messi a disposizione per l'espletamento delle attività.

Dovranno essere prodotte relative dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio.

L'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature conferite è meramente strumentale all'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato speciale e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile o l'utilizzo delle attrezzature. Detto affidamento è coerente allo scopo di soddisfare l'interesse generale e pubblico dell'Azienda Ulss.

#### **ART. 5 Specifiche tecniche del servizio oggetto dell'appalto: modalità di esecuzione del servizio**

La ditta dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con la propria organizzazione ed il proprio personale proposti in sede di gara, idonei al raggiungimento degli *standard* di qualità del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità anche in caso di malattia, ferie, sciopero del personale all'uopo impiegato

In nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente contratto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi.

La ditta, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, dovrà comunque attenersi alle modalità tecniche come sotto descritte, le quali vengono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo; quanto indicato dovrà altresì essere svolto nel rispetto e in conformità di quanto previsto dai protocolli e linee guida aziendali in essere al momento di esecuzione del servizio.

#### **SAN DONA' DI PIAVE:**

➤ **assistenza al nido ai neonati fisiologici**: il servizio comprende visita pediatrica in prima giornata, al momento della dimissione o secondo la diversa periodicità richiesta dalla specifica necessità; compilazione della cartella clinica del nido con eventuale aggiornamento in caso di necessità; raccolta del consenso informato da parte dei genitori secondo il modulo utilizzato dall'Azienda Ulss; dimissione informatizzata con lettera e firma digitale;

➤ **assistenza al neonato che nasce da TC o in caso di chiamata in sala parto**;

➤ **assistenza ai neonati patologici**: il servizio comprende la visita pediatrica alla nascita/ingresso, successiva visita quotidiana e in qualsiasi momento si renda necessario, oltre il compimento di ogni attività si renda necessaria in ordine al caso specifico, quali, a titolo di esempio da non ritenersi esaustivo: il monitoraggio continuo dei parametri vitali, assistenza respiratoria non invasiva (nasal CPAP) e incannulazione dei vasi ombelicali ove non sufficiente

l'accesso venoso periferico); compilazione della cartella clinica della patologia neonatale con aggiornamento quotidiano clinico terapeutico; raccolta del consenso informato da parte dei genitori secondo il modulo utilizzato dall'Azienda Ulss; dimissione informatizzata con lettera e firma digitale;

➤ **assistenza in pediatria degenze per il lattante e il bambino:** detto servizio comprende, a titolo indicativo, visita pediatrica all'ingresso, successiva/e visita/e quotidiana/e e in qualsiasi momento si renda necessario, e il compimento di ogni attività si renda necessaria in ordine al caso specifico (quali, a titolo di esempio da non intendersi esaustivo, monitoraggio continuo dei parametri vitali, assistenza respiratoria non invasiva (somministrazione di ossigeno libero, con nasocannule e con alti flussi), prelievo vascolare (arterioso) e eventuale posizionamento di accesso venoso periferico); compilazione della cartella clinica della pediatria degenze con aggiornamento quotidiano clinico terapeutico; compilazione raccolta del consenso informato da parte dei genitori secondo il modulo utilizzato dall'Azienda Ulss; di; dimissione informatizzata con lettera e firma digitale;

➤ **attività di pronto soccorso:** che ricomprende *fast track* codici bianchi e verdi in reparto con relativa compilazione informatizzata dei verbali relativi al *fast track*; consulenza dal Pronto Soccorso per i codici bianco verde e giallo in reparto; consulenza pediatrica per i codici rossi in Pronto Soccorso.

#### **PORTOGRUARO**

➤ **assistenza al nido ai neonati fisiologici:** comprende visita pediatrica in prima giornata, al momento della dimissione o secondo la diversa periodicità richiesta dalla specifica necessità; compilazione della cartella clinica del nido con eventuale aggiornamento in caso di necessità; raccolta del consenso informato da parte dei genitori secondo il modulo utilizzato dall'Azienda Ulss; dimissione informatizzata con lettera e firma digitale;

➤ **assistenza al neonato che nasce da TC o in caso di chiamata in sala parto;**

➤ **assistenza ai neonati patologici:** i pazienti devono essere assistiti e stabilizzati in attesa del trasporto del neonato critico, gestito dalla terapia intensiva di Padova; ciò secondo protocolli e linee guida aziendali;

➤ **assistenza in pediatria degenze per il lattante e il bambino:** detto servizio, a titolo indicativo, comprende visita pediatrica all'ingresso, successiva/e visita/e quotidiana/e e in qualsiasi momento si renda necessario, e il compimento di ogni attività si renda necessaria in ordine al caso specifico (quali, a titolo di esempio da non intendersi esaustivo, monitoraggio continuo dei parametri vitali, assistenza respiratoria non invasiva (somministrazione di ossigeno libero, con nasocannule e con alti flussi), prelievo vascolare (arterioso) e eventuale posizionamento di accesso venoso periferico); compilazione della cartella clinica della pediatria degenze con aggiornamento quotidiano clinico terapeutico; compilazione raccolta del consenso informato da parte dei genitori secondo il modulo utilizzato dall'Azienda Ulss; dimissione informatizzata con lettera e firma digitale;

➤ **attività di pronto soccorso** che ricomprende *fast track* codici bianchi e verdi in reparto con relativa compilazione informatizzata dei verbali relativi al *fast track*; consulenza dal Pronto Soccorso per i codici bianco verde e giallo in reparto; consulenza pediatrica per i codici rossi in Pronto Soccorso.

Come sopra indicato, per il presidio di Portogruaro, il servizio dovrà essere prestato in regime di reperibilità; nel caso di chiamata, il personale medico dovrà raggiungere l' U.O.C. del presidio, ed entrare effettivamente in servizio, entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata da parte dell'Azienda.

#### **ART. 6 Personale**

La ditta dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con personale medico proprio, in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ diploma di laurea in medicina e chirurgia;

- ✓ abilitazione all'esercizio della professione medica con iscrizione nell'apposito albo, ai sensi della vigente normativa;
- ✓ specializzazione in pediatria o specialità affini (es. malattie infettive, genetica...) sulla base dell'esperienza acquisita nel settore relativo alla pediatria;
- ✓ partecipazioni a corsi certificati di rianimazione neonatale e pediatrica;
- ✓ precedenti documentate esperienze professionali maturate in servizi svolti relativi alla pediatria, che dovranno risultare da una dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di legge;
  
- ✓ ottima conoscenza della lingua italiana e il possesso di una sufficiente conoscenza della lingua inglese onde consentire al meglio la comunicazione tra utenti e operatore;
- ✓ essere in grado di utilizzare gli strumenti di lavoro già identificati dall'Azienda Ulss o in corso di individuazione e/o formazione per l'utilizzo degli stessi.

Quanto sopra indicato dovrà essere formalizzato con breve *curriculum* professionale.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di firma digitale, già al momento dell'assunzione in servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. verbali di pronto soccorso).

Eventuali sostituzioni in corso d'opera potranno avvenire utilizzando esclusivamente personale di pari qualifica ed esperienza professionali e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

La ditta dovrà assicurare, con oneri a suo carico, la formazione di detto personale in ordine all'utilizzo delle apparecchiature ed infrastrutture messe a disposizione dell'Azienda Ulss.

Il personale in servizio è tenuto ad indossare gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuali che si rendano necessari, forniti dall'Azienda Ulss, secondo i protocolli in uso.

#### **ART. 7 Oneri a carico della ditta appaltatrice**

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto dell'appalto di cui si tratta nel rispetto di quanto disciplinato nel presente capitolato speciale, nonché osservando la normativa che disciplina la tipologia di servizi richiesti.

L'aggiudicatario deve garantire un coordinamento complessivo delle attività oggetto dell'appalto affidato secondo il progetto tecnico e gli strumenti offerti, con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività nella loro continuità e nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e degli *standard* fissati dall'Azienda Ulss, con particolare attenzione agli obiettivi strategici in merito alla presa in carico e tempi di gestione dei pazienti nonché appropriatezza medica in dimissione come previsto dalle normativa vigente.

La ditta dovrà garantire in ogni caso la continuità dei servizi appaltati e pertanto sarà responsabile *in toto* per le eventuali carenze nel loro svolgimento, per la loro non conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara, nonché per la scarsa qualità del servizio stesso.

La ditta dovrà munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant'altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l'Azienda Ulss da ogni onere e responsabilità. Qualora venissero a scadere nel corso del contratto, la ditta dovrà provvedere al loro rinnovo in tempo utile e tempestivamente produrre copia autentica della nuova licenza, autorizzazione ecc. all'Azienda Ulss prima della scadenza di quella vecchia.

La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati all'Azienda Ulss per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto, nonché a causa della condotta dei propri operatori e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi delle vigenti normative in materia. Fatto salvo quanto specificato al precedente art. 6 del presente capitolato speciale d'appalto, circa le caratteristiche delle professionalità impiegate per l'espletamento del servizio, la ditta è tenuta a:

- organizzare il servizio con il personale proprio nel rispetto tutte le normative di riferimento e le procedure aziendali; in nessun caso può configurarsi e/o sorgere dal presente appalto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né determinato essendo lo stesso esclusivamente disciplinato dalle disposizioni in materia di appalto di servizi;
- garantire l'organizzazione del servizio nel rispetto di quanto definito dall'art 4 comma 2 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") *"La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"*;
- consegnare **10 giorni prima dell'avvio del servizio**, l'elenco del personale accompagnato dal *curriculum* di ciascuno,  
All'elenco dovranno essere allegati i titoli, l'iscrizione all'albo professionale e le dichiarazioni individuali di non incompatibilità nell'espletamento del servizio. Tale adempimento sarà necessario anche in caso di eventuali successive sostituzioni del personale impiegato, la cui documentazione dovrà essere depositata con congruo anticipo, comunque **non inferiore ai 7 giorni**. Si precisa che il DEC, entro 5 giorni dal ricevimento del *curriculum*, ne esaminerà il contenuto anche confrontandolo con il progetto tecnico presentato in sede di gara e, successivamente attesterà l'idoneità del personale medico all'assunzione in servizio; qualora si ravvisassero elementi di criticità il direttore dell'esecuzione del contratto potrà richiederne l'immediata sostituzione del personale, la quale dovrà essere garantita, entro giorni 2 dalla comunicazione ricevuta;
- assicurare la formazione del personale, sia prima dell'avvio del servizio, che durante il contratto oltre che produrre le dichiarazioni con certificazione o autocertificazione della formazione del personale messo a disposizione per il servizio;
- come previsto dal presente capitolato nominare un **coordinatore del servizio**, il cui nominativo e recapito telefonico dovranno essere comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto al momento della stipula del contratto. Detto coordinatore avrà, tra l'altro, il compito di controllare l'operato dei lavoratori e di interfacciarsi con la stazione appaltante in caso di criticità emerse in fase di esecuzione del servizio;
- comunicare prima dell'inizio del servizio un numero di cellulare, di telefono fisso, di fax e un indirizzo di posta elettronica presso i quali il suo personale sia rintracciabile oltre all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- trasmettere, in accordo con il Direttore dell'U.O.C. Pediatria del P.O. di San Donà di Piave e di Portogruaro, al Direttore dell'esecuzione del contratto entro il giorno 20 di ogni mese precedente la programmazione della turnazione per il periodo di riferimento, precisando che eventuali variazioni nominative saranno trasmesse entro il giorno 27 di ogni mese precedente;
- attestare che la programmazione turnistica del personale sarà organizzata nel rispetto del riposo giornaliero e settimanale;
- garantire che il personale rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;
- garantire, per quanto riguarda la reperibilità di Portogruaro, l'entrata in servizio entro 30 minuti dalla chiamata da parte dell'Azienda;
- garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio; in particolare, vista la tipologia di servizio reso, il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli assistiti o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;

- provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso, per i motivi sopra descritti. La sostituzione dovrà essere effettuata entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta motivata e non sindacabile;
- assicurare l'immediata sostituzione del personale assente, al fine di assicurare la prestazione senza soluzione di continuità;
- garantire che il personale impiegato non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari/accompagnatori;
- uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
- garantire che il proprio personale si astenga dal divulgare o rivelare a terze notizie riservate inerenti alle persone utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio;
- comunicare al DEC (anche tramite il coordinatore del servizio) le modalità specifiche di esecuzione con particolare riguardo a:
  - a. modalità e orari di svolgimento del servizio nei limiti di natura e di tempo previsti dal contratto;
  - b. univocità nelle attività di esecuzione del contratto da parte di tutti gli operatori impegnati sulle modalità osservate del servizio erogato;
- presentare, a **cadenza mensile**, la rendicontazione sul volume delle attività svolte, sulle loro caratteristiche e su ogni altra informazione per la loro esecuzione che specifichi il numero di turni;
- emettere la fattura mensile che corrisponda alla rendicontazione o alla parte validata concordata della rendicontazione nei casi di discrepanza tra rendicontazione trasmessa e rendicontazione validata secondo quanto previsto dal presente capitolato di gara;
- garantire la non interruzione del servizio in caso di disaccordi sulla rendicontazione elaborata ai fini dell'emissione della relativa fattura mensile;
- garantire che gli operatori impegnati siano in possesso delle competenze previste dal contratto per lo svolgimento del servizio;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa Ditta si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'appaltatore si avvarrà di proprio personale in possesso dei requisiti di idoneità, professionali e tecnici adeguati per il servizio oggetto dell'appalto e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurando che ogni operatore impiegato, secondo le proprie mansioni e competenze, rispetti i contenuti e le indicazioni riportate nelle procedure (protocolli) aziendali. Tali protocolli riguardano sia l'area sanitaria che amministrativa. Sarà onere della stazione appaltante illustrare tali procedure ai coordinatori/referenti del servizio prima dell'avvio dei servizi.

Come sopra indicato a formazione del personale impiegato nel servizio, è a carico della ditta.

Il personale impiegato dalla ditta dovrà risultare dotato di adeguate capacità attitudinali e

relazionali, richieste non solamente in rapporto al corretto ed efficace svolgimento delle attività sanitarie oggetto del servizio, ma anche con riferimento alla qualità delle relazioni con l'utenza e con il personale dell'Azienda Ulss.

L'Aggiudicatario dovrà impiegare personale con sufficiente conoscenza della lingua inglese onde consentire al meglio la comunicazione tra utenti e operatore, nonché in grado di utilizzare gli strumenti di lavoro già identificati dall'Azienda Ulss o in corso di individuazione e/o formazione per l'utilizzo degli stessi.

Il personale dovrà mantenere un atteggiamento collaborativo e d'integrazione con gli altri professionisti/operatori coinvolti nel caso.

La *governance* e il potere direttivo, sulle risorse impiegate spetta in via esclusiva all'aggiudicataria, la quale avrà altresì ogni potere organizzativo e disciplinare nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui si tratta e ha la gestione amministrativa, giuridica ed economica dei relativi rapporti di lavoro.

L'aggiudicatario dovrà garantire a proprie spese che il personale impiegato

- a. indossi una divisa e calzature conformi alla normativa Regionale (Dgr n. 2007 del 04 novembre 2013 allegato A e B) per l'espletamento delle missioni di Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale e trasporti secondari urgenti mantenendola in perfetto stato di pulizia e di decoro;
- b. indossi per ogni altra attività divisa di foggia e colore diverso rispetto a quella del personale Aziendale, preventivamente concordata con la committenza;
- c. esponga in modo visibile durante tutte le attività di servizio idoneo tesserino di riconoscimento recante nome, cognome, qualifica dell'operatore e indicazione dell'impresa di appartenenza.

La Ditta aggiudicataria deve assumersi l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti di lavoro del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi.

Gli altri dispositivi medici di protezione individuale saranno a carico dell'Azienda Ulss.

Sarà onere della ditta che tutto il personale medico, al momento dell'assunzione in servizio, sia già autorizzato, abilitato nonché perfettamente formato per sottoscrivere la documentazione digitale. Pertanto, sarà onere della ditta verificare che tutto il personale medico sia in possesso di una *smart card* o di un *token* compatibili con i sistemi informatici aziendali e validati dal sistema informativo aziendale prima dell'entrata in servizio del medico. La ditta appaltante prima di iniziare l'attività dovrà concordare in tempo utile con il DEC e con il sistema informativo aziendale l'operatività. Prima dell'inizio del servizio sarà consegnata al personale della ditta aggiudicataria la documentazione oggetto dei protocolli aziendali.

Verrà, inoltre, espletata, con costi relativi a carico della Ditta Aggiudicataria, una **sessione di inserimento e affiancamento della durata di almeno due giorni** consecutivi, per la presa visione delle dotazioni e degli ambienti nonché dei sistemi informativi e gestionali di reparto a cui dovrà partecipare il personale medico della ditta prima di poter essere impiegato nel servizio oggetto di appalto, dando avvenuta dimostrazione di adeguato inserimento.

Qualora l'appaltatore intenderà impiegare, tra il personale sopraindicato, anche soggetti che abbiano un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, questi, per effettuare l'attività oggetto del presente appalto, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ente di appartenenza, secondo le vigenti disposizioni legislative, in particolare ai sensi dell'art. 53, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Responsabile del servizio**

Prima dell'inizio del servizio la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un responsabile cui fare costante riferimento (reperibilità telefonica dello stesso o suo delegato per tutta la durata del servizio) per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date

dal Direttore dell'esecuzione o da un suo incaricato, nonché risolvere eventuali problemi impreveduti della copertura della turnistica già programmata senza soluzioni di continuità del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno effettuate in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla Ditta stessa.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la Ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità.

## **ART. 8 Monitoraggio, controllo del servizio**

### **Procedura di verifica**

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato ed eventualmente indicato dalla Ditta aggiudicataria al momento della presentazione dell'Offerta.

Al fine di garantire sistematicità e uniformità nell'esecuzione delle attività di verifica della prestazione resa dal fornitore, al **momento di avvio del servizio**, le parti definiranno, in contraddittorio, un apposito documento nel quale saranno indicati:

- gli elementi di verifica e controllo che saranno implementati nel corso dell'esecuzione del servizio;
- strumenti di verifica (es. *check list*, questionari, report...);
- le modalità, tempistiche e responsabilità circa la loro implementazione.

Ogni attività di monitoraggio da parte della stazione Appaltante verrà eseguita garantendo la possibilità di instaurazione del contraddittorio con la Ditta Aggiudicataria; dovrà essere oggetto di adeguata rendicontazione (verbale) e corredata di ogni elemento a sua giustificazione. Al fine di garantire il regolare andamento del servizio in un'ottica di *partnership* con il fornitore, saranno previsti degli incontri periodici, alla presenza del DEC (eventuale RUP) e del referente del servizio per la Ditta Aggiudicataria, nel quale si darà conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio implementata nel periodo di riferimento, oltre che di qualsivoglia altra criticità, sorta in merito al servizio *de quo*.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti e dei dipendenti Ulss n. 4 che, per ragioni di servizio, abbiano rapporti con il servizio in parola.

### **Elementi di verifica**

L'Amministrazione per mezzo dei suoi referenti, ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di controllo sull'esecuzione del Servizio sia in **fase di avvio** che nella successiva **fase di esecuzione**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e fatte salve ulteriori elementi indicati in fase di presentazione dell'offerta, nella fase di **avvio** andranno verificati i seguenti requisiti generali:

- l'effettivo inizio dell'attività entro il termine stabilito;
- la condivisione con la stazione appaltante della proposta organizzativa circa le modalità di gestione del servizio;
- l'effettiva consegna entro 10 giorni a partire **dall'avvio del servizio**, dell'elenco del personale impiegato accompagnato dal *curriculum* di ciascuno;
- l'individuazione e reperibilità di un Responsabile unico del servizio quale interfaccia con l'Azienda;
- eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

Durante la fase di **esecuzione**, invece, saranno oggetto di monitoraggio i seguenti requisiti generali:

- esecuzione della prestazione nel rispetto delle tempistiche e delle modalità organizzative previste tra le parti (orario, mansioni, tipologia di personale impiegato...);

- invio delle comunicazioni relative al personale impiegato nei tempi stabiliti (cambi turni, cambi del personale inizialmente comunicato);
- trasmissione entro il giorno 20 di ogni mese precedente la programmazione della turnazione per il periodo di riferimento, precisando che eventuali variazioni nominative saranno trasmesse entro il giorno 27 di ogni mese precedente;
- presentazione, entro il 5 del mese successivo, a mezzo *e-mail*, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, il *report* mensile relativo al servizio, con le specifiche sopra indicate;
- attestazione che la programmazione turnistica del personale sarà organizzata nel rispetto del riposo giornaliero e settimanale;
- rispetto dell'obbligo di immediata sostituzione del personale assente o in malattia come sopra indicato al fine di garantire l'esecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
- rispetto dell'obbligo di sostituzione del personale entro giorni 2 dal ricevimento della richiesta di sostituzione per inidoneità dello stesso o per cause dovute alla propria condotta nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa;
- dovere di uniformarsi alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Azienda Ulss, nonché attenersi alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli in uso;
- effettiva e documentata partecipazione ad eventuali momenti formativi interni, relativi a procedure, linee guida o protocolli da adottare in fase di esecuzione del servizio;
- effettiva astensione dal divulgare o rivelare a terze notizie riservate inerenti alle persone utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio;
- adozione da parte di tutto il personale del cartellino identificativo e della divisa nella foggia indicata dal presente capitolato;
- osservanza di tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche e integrazioni;
- rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- eventuali altri oneri a carico della ditta previsti dal presente documento e/o indicati dalla Ditta Aggiudicataria.

#### **ART. 9 Garanzie assicurative**

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell'appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT e RCO) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'azienda ulss n. 4, connessi all'esecuzione del servizio;
- garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- garanzia di responsabilità verso il personale dell'appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro

Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

#### **ART. 10 Inadempimenti e penali**

Qualora dalle attività di monitoraggio e controllo pianificate in fase di avvio del servizio, o in seguito a singole segnalazioni di "non conformità" si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda Ulss 4, dovrà segnalare, per iscritto alla Ditta Aggiudicataria le criticità rilevate, invitando la stessa a procedere con i necessari riscontri.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l'inadempienza, la Ditta dovrà presentare un proprio piano di miglioramento, e nel caso in cui le inadempienze risultassero di particolare gravità, o in presenza di reiterate inadempienze tali da compromettere il regolare andamento del servizio, l'Azienda Ulss n. 4 potrà procedere con l'applicazione delle penali, nei termini indicati dal presente documento e/o diversamente definite tra le parti in fase di avvio del servizio

Nello specifico per quanto concerne il computo delle penali l'Azienda Sanitaria potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima giornaliera compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell'importo netto contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 113 *bis* Codice Appalti. In tal caso l'Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Casi specifici

Al fine di disciplinare alcune fattispecie di particolare rilievo per l'Azienda Ulss, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano qui di seguito alcuni possibili inadempimenti e relativa penali:

#### **Mancato avvio del servizio entro i termini concordati tra le parti**

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti. In tal caso l'Azienda Ulss si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

#### **Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato**

Si intende il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell'elenco del personale impiegato in fase di avvio e dei relativi aggiornamenti oltre che di ogni altra comunicazione in merito allo stesso.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verranno considerate n. 3 segnalazioni di "non conformità" con riferimento mensile.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale da 250,00 Euro a 500,00 Euro, per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.

#### **Mancato invio della proposta organizzativa in fase di avvio del servizio**

Si intende la mancata condivisione con la stazione appaltante, della proposta organizzativa circa le modalità di gestione del servizio, da presentarsi in fase di avvio del servizio; in tal caso sarà applicata una penale pari ad euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini previsti dal Capitolato per l'adempimento delle relative obbligazioni

#### **Mancato invio scheda riepilogativa dei turni**

Si intende la mancata presentazione al termine di ogni mese di svolgimento dell'attività, di una scheda riepilogativa mensile delle ore prestate e dei turni effettuati, preventivamente controfirmata dal DEC.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verranno considerate n. 3 segnalazioni di "non conformità" con riferimento mensile.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale da 250,00 Euro a 500,00 Euro, per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.

#### **Mancata ottemperanza alle procedure aziendali di natura clinica e/o amministrativa**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei protocolli applicati dalla stazione appaltante.

In particolare se tali segnalazioni sono riconducibili al mancato rispetto di protocolli applicati ai pazienti per cause riconducibili all'operatore della cooperativa, la penale sarà applicata se riferita ad un numero di pazienti superiore al 5%, percentuale calcolata sul numero di accessi mensili. Inoltre tale penale sarà applicata anche nel caso in cui un referto non venga digitalmente firmato. È infatti indispensabile che la totalità dei referti sia digitalmente firmata.

In tal caso sarà applicata una penale da 250,00 Euro a 500,00 Euro del corrispettivo medesimo.

#### **Mancata reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata reperibilità in fase di esecuzione del servizio, effettuate dal personale dell'Amministrazione.

Quale valore soglia per l'applicazione della penale verranno considerate n. 2 segnalazioni di "non conformità" con riferimento mensile.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare una penale da 250,00 Euro a 500,00 Euro, per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.

#### **Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy**

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda Ulss chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 per ogni segnalazione rilevata. Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

#### **Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale pari ad euro 1.000,00 per ogni segnalazione rilevata

Saranno ovviamente considerati gli ulteriori maggior danni, e conseguenze dovute alla condotta tenuta.

#### **Mancata sostituzione del personale**

Si intende la mancata sostituzione del personale impiegato, nei termini indicati nel capitolato speciale (es. malattia, ferie, allontanamento su richiesta della committenza).

Per ogni inottemperanza non giustificata, l'Azienda si riserva di applicare una penale da 250,00 Euro a 500,00 Euro, per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.

### **Mancato rispetto di utilizzo della firma digitale**

In caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzo della firma digitale così come descritto dal presente documento, nel 100% dei casi, sarà applicata una penale pari a euro 200,00 per ogni punto percentuale di scostamento rispetto alla % indicata, salvo i maggiori danni conseguenti alla condotta

### **Turn-over del personale**

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione.

Per ogni sostituzione di personale l'Azienda Ulss si riserva di applicare una penale dell'1 per mille del corrispettivo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo, per ogni sostituzione.

Non comporteranno l'applicazione di penali:

- eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;
- eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell'erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
  - ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell'Amministrazione;
  - ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal suddetto elenco saranno applicate per analogia di fattispecie le sopra esplicitate penali.

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

### **ART. 11 Risoluzione del contratto**

L'Azienda Ulss, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).

L'Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave irregolarità nell'esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o

della società Poste Italiane S.p.A.;  
negli altri casi previsti dal presente Capitolato.

Si prevede altresì la facoltà di risoluzione anticipata del contratto in caso in cui a seguito di esperimento di pubblici concorsi sia possibile assumere personale medico e quindi internalizzare nuovamente tutto il servizio, ovvero in caso di riorganizzazione dell'attività.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Ulss. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto

#### **ART. 12 Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento di "SERVIZI SANITARI ASUPPORTO DELL' U.O.C. DI PEDIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA' DI PIAVE E DI PORTOGRUARO DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 4 "VENETO ORIENTALE", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato.

#### **ART. 13 Scioperi e cause di forza maggiore**

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio.

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, ferma l'applicazione della penale prevista al precedente art. 10 del presente capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 14 Cauzione definitiva**

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del

contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del Codice Civile nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

#### **ART. 15 Pagamenti**

All'appaltatore verrà pagato un importo pari al prezzo offerto in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata e dovrà indicare:

##### PER IL P.O. SAN DONA':

- numero di turni effettuati;
- costo unitario del turno;
- importo complessivo al netto dell'onere dell'i.v.a. (numero turni x costo unitario turno);
- aliquota i.v.a.;
- importo al lordo dell'onere dell'i.v.a.;

##### PER PORTOGRUARO:

- servizio in reperibilità
  - numero giornate;
  - costo turno
  - costo al netto dell'onere dell'i.v.a.;
  - costo al lordo dell'onere dell'i.v.a.;

- chiamata in servizio (eventuale)
  - numero chiamate
  - numero ore effettuate;
  - costo orario;
  - importo complessivo al netto dell'onere dell'i.v.a. (numero ore x costo orario);
  - aliquota i.v.a.;
  - importo al lordo dell'onere dell'i.v.a..

L'importo della chiamata in servizio include fino ad un ora di prestazione; quindi il costo della chiamata equivale al costo di un'ora di servizio

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

L'IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall'applicazione di tale imposta.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.

Ai fini della fatturazione, l'appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all'indirizzo che sarà, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per ciascun presidio ospedaliero, nel quale andranno indicate le informazioni che seguono:

PER SAN DONA'

- tipologia di servizio
- le date e l'orario in cui è stato reso il servizio
- nominativi dei medici

PER PORTOGRUARO

- per il servizio di reperibilità
  - date in cui il servizio è stato reso
  - nominativo del medico
- per le chiamate in servizio (eventuali)
  - date e orario in cui il servizio è stato reso
  - numero ore effettuate
  - nominativo del medico

Successivamente l'Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it). Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l'esenzione dall'aliquota IVA.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'Ulss.

L'affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

#### **ART. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda Ulss i seguenti dati:

estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;  
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

#### **ART. 17 Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- gestire l'eventuale contenzioso;
- gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito;
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'e-mail all'indirizzo [privacy@aulss4.veneto.it](mailto:privacy@aulss4.veneto.it).

La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: [rpd\\_ssrveneto@cervato.it](mailto:rpd_ssrveneto@cervato.it).

#### **ART. 18 Responsabile esterno del trattamento dei dati**

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza,

capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati: adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati; non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;

fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;

impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;

comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

alla sicurezza del trattamento;

alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

La ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la ditta deve:

dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;

coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;

assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.

In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche

attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

La ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.

Comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:

richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;

avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
- (ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
- (iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

Consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.

Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.

Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.

Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.

#### **ART. 19 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013**

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 20 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità"**

### **ex dipendenti della pubblica amministrazione"**

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **ART. 21 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità il cui schema è stato approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 19, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

### **Art. 22 Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio**

L'appalto di cui si tratta è oggetto di un primo affidamento da parte dell'Azienda Ulss. Infatti i servizi oggetto del presente appalto non sono esternalizzati ma sono svolti direttamente da personale dell'Azienda stessa.

### **ART. 23 Stipulazione del contratto**

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di

scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Ulss n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda Ulss n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

#### **ART. 24 Spese contrattuali, imposte e tasse**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

#### **ART. 25 Recesso unilaterale**

L'Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC o lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

La stessa avrà altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso dovesse rendersi indipendente nella gestione del servizio, grazie al reclutamento di nuovo personale sanitario o per riorganizzazione dello stesso.

#### **ART. 26 Cessione del contratto e subappalto**

E', altresì, fatto divieto al soggetto affidatario di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.

#### **ART. 27 Foro esclusivo**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia. In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **ART. 28 Norme e condizioni finali**

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti

